

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSÀ”**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. “VALLE DI SUSÀ”**

N. 62/2016

OGGETTO: RIORDINO DELLA RETE DEI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA PSICHIATRIA
– D.G.R. 19/09/2016 N. 29 – 3944 – MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DAL COMUNE DI
TORINO – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE INTERVENTO AD ADIUVANDUM

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la Sede Municipale di Avigliana - Piazza Conte Rosso, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

		PRESENZA
Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	SI
Sig. Pier Giuseppe GENOVESE	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Livio SIGOT.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna Maria ABBURRA', ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 41 del 08.10.2015 il Con. i. s. a. "Valle di Susa" aveva autorizzato il Legale Rappresentante dell' Ente a proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nel ricorso già proposto dal Comune di Torino avverso la D.G.R. n. 30/1517 del 3.06.15 avente ad oggetto "Riordino della rete dei sevizi residenziali della Psichiatria", successivamente modificata dalla D.G.R. n. 35/2055 del 1.9.2015;

- in particolare, con la citata deliberazione n. 41 del 08.10.2015 si dava atto che la D.G.R. n. 30/2015 si fondava sui seguenti aspetti meritevoli di censura sotto il profilo di legittimità per violazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante la disciplina dei L.E.A. (ossia dei livelli essenziali delle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale):

a) la riqualifica immediata delle strutture residenziali per la psichiatria in tre sole tipologie (S.R.P.1: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo; S.R.P.2: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere estensivo; S.R.P.3: per interventi socioriabilitativi), privilegiando a tal fine, nella sostanza, i requisiti strutturali-abitativi rispetto a quelli clinico-funzionali, finora invece operanti (delibera impugnata, pag. 1, sub doc. 16);

b) l'interpretazione che nelle S.R.P.3. non si svolgano attività "strutturate" in campo riabilitativo, ossia di cura della malattia psichiatrica, ma principalmente servizi a carattere assistenziale, con la conseguenza che buona parte di queste prestazioni saranno a carico del malato e, in caso di indigenza, dell'ente locale di riferimento;

c) la decisione di far confluire tutte le attuali strutture residenziali denominate Comunità alloggio e Gruppi appartamento nella nuova categoria definita "SRP 3" (Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio riabilitativi) caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione.

d) la previsione che per tutte queste strutture, oggi interamente, sia sotto il profilo clinico terapeutico che per quello finanziario, a titolarità sanitaria, si applichi la compartecipazione alla spesa prevista dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la residenzialità psichiatrica " a bassa intensità assistenziale", ovvero il 60% della retta diventa a carico del cittadino ricoverato o del Comune.

Atteso che il contenzioso attivato dal Comune di Torino e da altri Enti ha condotto alla sospensione cautelare da parte del TAR Piemonte della D.G.R. n. 30/2015, mentre nel merito del ricorso la Regione ha chiesto un rinvio dell'udienza pubblica a data da destinarsi essendo intenzione dell'Amministrazione regionale provvedere all'approvazione di una nuova delibera in modifica di quella già adottata ed impugnata;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 29-3944 la Regione Piemonte ha effettivamente integrato e modificato la precedente D.G.R. n. 30/2015;

Considerato, peraltro, che le modifiche apportate dalla Regione Piemonte con la recente d.g.r. 29/2016 hanno carattere meramente formale (acquisizione di pareri ad opera delle commissioni regionali competenti e di prospettazione/interpretazione dati acquisiti con questionari) e non superano in nessun modo i motivi di ricorso sopra prospettati ed evidenziati nelle premesse del presente provvedimento;

Ritenuto che la decisione regionale è illegittima, in quanto nega, alla radice, che il paziente psichiatrico cronico sia, in quanto tale, un utente del servizio sanitario nazionale, riversando, in via autoritativa ed unilaterale, sul medesimo paziente – ovvero sull'Ente Locale in caso di indigenza – l'intero costo di assistenza, ora definito di carattere meramente "sociale";

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di intervenire *ad adiuvandum* nel ricorso al TAR Piemonte già promosso dal Comune di Torino anche avverso la d.g.r. n. 29/2016;

Ritenuto di avvalersi, a tal fine, dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica della Città di Nichelino, il quale ha quantificato il costo complessivo di patrocinio legale nella somma omnicomprensiva e forfetaria di euro 500,00=;

richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

vista la Legge 08/11/2000, n. 328 e s.m.i.;

vista la L.R. 08/01/2004, n. 1 e s.m.i.;

preso atto delle sentenze della Cassazione Civile Sez. V, n.14220 del 28.07.2004, del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3988 del 17.07.2002, che riconoscono l'esclusiva competenza dell'organo esecutivo a conferire l'autorizzazione ad agire/resistere in giudizio;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. i), dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Legale Rappresentante del Consorzio a proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nel ricorso per motivi aggiunti proposto dal Comune di Torino nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, avverso la deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 29-3944 recante "*Revisione della residenzialita' psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 - 1517/2015 e s.m.i.*"
- 2) Di avvalersi, a tal fine, dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica della Città di Nichelino, conferendo specifico mandato di patrocinio legale all'Avv. Giuseppe Michieletto, Responsabile di detto Ufficio;
- 3) Di dare atto che i costi di patrocinio legale ammontano nella somma complessiva e forfetaria di euro 500,00= da trasferire, con successivo atto, alla Città di Nichelino;
- 4) Di demandare al Direttore gli atti gestionali conseguenti;

I N D I

Con separata votazione espressa per alzata di mano all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT

VISTO:

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ a tutti i Comuni Consorziati – tramite PEC – in applicazione dell'art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Livio SIGOT

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT

VISTO: